



Circolare n. 35/2024 RG

Roma, 9 ottobre 2024

*Alle Organizzazioni territoriali*

*Alle imprese associate*

*OGGETTO: Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF) e patente a crediti.*

Partito, con qualche difficoltà iniziale, il programma di richiesta della patente a crediti, si ricorda che entro la fine del mese dovrà essere richiesto il documento vero e proprio, come specificato nelle nostre circolari n. 29, 30 e 31.

In sede di compilazione della domanda sul portale viene chiesto se l'impresa sia in possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale, per coloro che sono tenuti a possederlo: essendo trascorsi alcuni anni dalla sua introduzione, si ritiene utile un breve richiamo normativo.

Il DURF è stato introdotto dall'art. 4, comma 1, del d. l. 26/10/2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19/12/2019, n. 157, entrata in vigore dal 1° gennaio 2020, che ha modificato il D. Lgs. 09/07/1997, n. 241, inserendo il nuovo articolo 17-bis.

In seguito la dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria (intervenuta il 31/01/2020) ne ha sospeso l'efficacia, facendo sì che tali disposizioni restassero per lungo tempo ignorate; solo con l'introduzione della patente a crediti la norma è tornata alla ribalta.

Tale obbligo riguarda esclusivamente i contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque determinati, finalizzati al compimento di una o più opere o di uno o più servizi, di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro.

Detti appalti devono essere caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà dello stesso, o ad esso riconducibili in qualunque forma.

La norma vuole evitare la creazione di imprese dedite all'appalto di sola manodopera che appaiono e scompaiono prima che la pubblica amministrazione se ne accorga, responsabilizzando il committente e riducendo, se del caso, il flusso finanziario verso il potenziale evasore.

Il committente deve richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria la copia delle deleghe di pagamento delle somme trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, che è obbligata a rilasciarle.

Le deleghe di versamento, distinte per ciascun committente, non possono essere oggetto di compensazione; entro i 5 giorni successivi alla scadenza, l'impresa trasmette al committente i dati necessari per verificare la congruità degli importi versati, per ciascun dipendente.

In mancanza, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria, fino a che perdura l'inadempimento da parte sua, fino al 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio, dandone comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Lo stesso committente, in caso di inosservanza dei predetti obblighi, è soggetto alle medesime sanzioni previste per l'impresa appaltatrice o affidataria.

Questo il regime generale; ma le imprese in attività da almeno tre anni che siano in regola con gli obblighi dichiarativi, oltre che di accertamenti o iscrizioni a ruolo per importi fino a 50.000 euro possono presentare una dichiarazione al committente, allegando il DURF.



Il documento di regolarità fiscale è prodotto dall'Agenzia delle entrate, su richiesta dell'impresa, ed ha validità di 4 mesi dalla data del rilascio.

Poiché si ritiene che fra le categorie rappresentate non vi siano, di norma, imprese rientranti nella fattispecie descritta, in sede di richiesta della patente a crediti si può indicare che l'impresa non è in possesso del DURF, non essendovi tenuta in base all'art. 17-bis.

La precisazione è rilevante in quanto il DURF non viene rilasciato immediatamente e potrebbe non essere rispettata la scadenza del 31 ottobre 2024 per la presentazione della richiesta della patente a crediti.

*Cordiali saluti*

Ufficio tecnico CAIAGROMECC

*Allegato: Copia dell'art. 17-bis del D. Lgs. 09/07/1997, n. 241 (Da banche dati Wolters Kluwer)*